SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMANÀ, DI BENEDETTO, PEDRAZZINI, LA LOGGIA, BOSCO, GEI, FAGNI, CARPINELLI, MANIS, SURIAN, TERRACINI, COVIELLO, PELLITTERI, ARMANI e CORSI ZEFFIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1995

Norme relative alla circolazione dei ciclomotori e istituzione di un comitato per la sicurezza stradale dei ciclomotori e motocicli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di avere più ciclomotori contro il traffico e l'inquinamento urbano, ma senza rinunciare alla sicurezza.

Vengono apportate alcune rilevanti modifiche alle attuali norme sull'uso dei ciclomotori che rappresentano, appunto, una importante alternativa in città all'uso dell'automobile, diminuendo il traffico ed abbassando la soglia di inquinamento delle aree urbane.

Tali norme assumono particolare rilevanza, considerando che il mercato nazionale rappresenta da solo il 50 per cento dell'intero mercato dei ciclomotori in Europa, con circa 5 milioni di veicoli circolanti e che la nostra industria rappresenta ben il 70 per cento della produzione europea.

I primi due articoli prevedono che i conducenti di ciclomotori che abbiano raggiunto la maggiore età possano trasportare un passeggero, nel caso in cui il mezzo sia idoneo a tale scopo. Nel caso in cui il passeggero trasportato sia un minorenne dovrà essere munito di casco.

L'articolo 3 riguarda l'assicurazione sulla responsabilità civile che deve essere stipulata con riferimento al contrassegno identificativo personale.

Solo così i possessori di più di un ciclomotore potranno utilizzare la stessa assicurazione su diversi motorini.

L'articolo 4 riguarda l'istituzione di un comitato scientifico che dovrà progettare un casco protettivo leggero ed areato con materiali moderni, in modo da offrire ai motociclisti nei centri urbani *comfort* e sicurezza. Tale iniziativa intende essere uno sprone per i paesi dell'Unione europea a tenere in maggiore considerazione il motociclo come veicolo alternativo all'automobile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«*2*. È consentito il trasporto di un passeggero su ciclomotore, esclusivamente ai conducenti che abbiano compiuto la maggiore età, solo nel caso in cui il mezzo sia dotato delle caratteristiche necessarie per garantire la sicurezza del trasporto di ambedue i passeggeri».

Art. 2.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori e di motocicli e all'eventuale passeggero se minorenne».

Art. 3.

1. L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è stipulata per i ciclomotori con riferimento al contrassegno di identificazione di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 97 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 4.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti un comitato nazionale con il compito di progettare un casco protettivo areato e

leggero per la circolazione dei motoveicoli nei centri urbani dove sia previsto un limite di velocità non superiore a cinquanta chilometri orari.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto di sette membri di riconosciuta competenza nella materia della sicurezza stradale, di cui due nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, uno dalla commissione interministeriale per la revisione del codice stradale, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici e due nominati dall'Associazione nazionale costruttori ciclo e moto accessori.

3. Il comitato elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente e disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

4. Il comitato dovrà portare a termine il progetto di cui al comma 1 entro due anni dalla sua istituzione.

5. Alle spese di funzionamento del comitato di cui al presente articolo, si provvede mediante stanziamento da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione che verrà determinato in sede di legge finanziaria.